



COMUNE di MONNO

Provincia di Brescia



Piazza IV novembre, 9 - CAP 25040 MONNO - Tel. 0364/779400 – fax 0364/779214 Cod. Fisc. N. 00725380174 –

Partita IVA n. 00575990981 - e-mail: info@comune.monno.bs.it <http://www.comune.monno.bs.it>

PEC protocollo@pec.comune.monno.bs.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 29/07/2029

ADUNANZA ORDINARIA DI 1^ CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL PEF TARI 2026-2029 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI SECONDO LA METODOLOGIA DEFINITA DA ARERA (MTR).**

L'anno **duemilaventisei**, addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'ordinamento, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
Caldinelli Romano	X	
Savoldi Gianfranco	X	
Passeri Daniel	X	
Pietroboni Nada	X	
Trotti Angelo Giovanni		X
Melotti Ugo	X	
Melotti Camilla	X	
Lazzarini Marco	X	
Ghensi Nadia	X	
Caldinelli Michela	X	
Pietroboni Teodoro	X	
Totali	10	1

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Romano CALDINELLI**, Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al **n. 4** dell'ordine del giorno.

Deliberazione del C.C. n. 16 del 29/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PEF TARI 2026-2029 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI SECONDO LA METODOLOGIA DEFINITA DA ARERA (MTR).

Il Sindaco propone di trattare congiuntamente la discussione di questo punto all'ordine del giorno e quello successivo relativo alle tariffe TARI, in quanto interconnessi. Specifica poi che si procederà a due votazioni distinte.

Il Consiglio si dichiara d'accordo e il Consigliere Savoldi illustra quindi i due punti in argomento.

Per quanto riguarda il PEF espone che è stato redatto e validato da enti terzi rispetto al comune e che il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole. Sottolinea che da normativa tutti i costi (che comprendono sia i servizi resi da Valle Camonica Servizi che dal comune) devono essere interamente coperti dal gettito TARI. Specifica poi che per l'anno 2026 vi è un incremento del 4,80%, conseguente all'aumento dei costi di raccolta e trasporto rifiuti e non da scelte dell'ente. Evidenzia poi che nel 2025 il comune si era accollato il bonus TARI. Conclude il suo intervento ringraziando tutti coloro che hanno contribuito a stilare il PEF.

Con riferimento alle tariffe TARI specifica che quest'anno il bonus sociale non sarà assorbito da comune ma il relativo importo (6 euro) si troverà in bolletta. Conferma invece lo sconto dell'11%.

Terminata l'illustrazione da parte del Consigliere, il Sindaco dichiara aperto il dibattito.

Ottiene la parola il Consigliere Pietroboni Teodoro il quale esprime l'opinione per cui l'incremento delle tariffe è quasi stabile (5,60% nel 2025 e 4,80% nel 2026) e che invece si applicare lo sconto dell'11% si potevano mantenere le tariffe stabili, senza aumentarle.

Segue dibattito con il Sindaco in merito alle ricadute applicative delle due soluzioni.

Il consigliere Pietroboni Teodoro espone poi le problematiche relative all'isola ecologica situata vicino al cimitero, che ad oggi vede l'accesso di persone che non ne hanno titolo, e alla raccolta differenziata, chiedendo di predisporre un avviso per sensibilizzare i cittadini.

Replica il Sindaco che l'amministrazione si è attivata per risolvere le criticità relative all'isola ecologica, sottolineando che vi sono questioni a cui porre rimedio come l'intestazione del terreno (che ad oggi risulta ancora intestato ad un privato) e che il progetto ha subito delle modifiche a seguito di prescrizioni di ATS. Sottolinea però che il maggior costo del lavoro resosi necessario sarà assorbito dall'avere meno rifiuti, in quanto sono stati realizzati i compattatori.

Il Consigliere Ghensi Nadia interviene evidenziando come la relazione allegata al PEF parli di "livello qualitativo minimo" con riferimento al comune di Monno, invitando i cittadini ad avere maggior sensibilità sul tema.

Preso atto che non vi sono altri interventi si procede alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede, in relazione alla Tassa sui Rifiuti, che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento"*

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

Vista la deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio" (MTR-2);

Vista la deliberazione 389/2023/R/rif "Aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti" (MTR-2), sono state definite le regole per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo biennio del secondo periodo regolatorio.

Vista la deliberazione 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/rif "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)", che introduce il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio relativo agli anni 2026-2029;

Dato atto che le citate delibere dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a congruaggio relativa ai costi delle annualità pregresse;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che *"l'Ente territorialmente competente"* è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*;

Dato atto che nella Regione Lombardia gli Enti di governo dell'Ambito non sono stati costituiti e pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

Visto il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2026, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un valore delle entrate tariffarie 2026 da approvare, quale valore massimo, pari ad € 91.436,00;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

Dato atto inoltre che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, come attestata in data 14/07/2026 dall'incaricato esterno da cui risulta la completezza, la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF, la congruità dei dati e delle informazioni secondo la metodologia prevista dalla delibera ARERA;

ORIGINALE

Ritenuto per quanto sopra di approvare il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dalla deliberazione ARERA;

Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, espresso dall'avente titolo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00 s.m.i e degli artt. 6 e 8, comma 2, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 22 febbraio 2013;

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi ai sensi di legge, dai n. **10** Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) **di approvare** il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2026-2029, redatto secondo i criteri previsti dal nuovo metodo tariffario del servizio integrato, piano che viene allegato unitamente alla relazione di accompagnamento, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) **di dare atto** che il valore delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita, approvate per l'anno 2026 è pari ad € 91.436,00;
- 3) **di disporre** la trasmissione del Piano economico finanziario in oggetto all'ARERA.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Segretario Comunale, esprime parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/00 s.m.i e degli artt. 6 e 8, comma 2, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 22 febbraio 2013.

Monno, lì 29/07/2026



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, e dell'art. 7 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 22 febbraio 2013.

Monno, lì 29/07/2026



IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Romano Caldinelli)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini)



n. 211

(del registro delle pubblicazioni all'albo online)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li 21 AGO. 2026



IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Caldinelli Simona)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

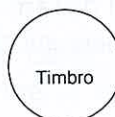
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☐ è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 21 AGO. 2026 al 05 SET. 2026
- ☐ è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
- ☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li



IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.